

Allegato B)

**COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE EX SCUOLA
LA GRANDE UBICATO IN NONANTOLA, VIA GUERCINESCA
EST N. 1**

Tra i sottoscritti

Comune di Nonantola, con sede in Nonantola, Via Marconi 11, C.F. 00662760362, in persona geom. Gianluigi Masetti, che interviene nella sua qualità di Direttore dell'Area Tecnica, come disposto con Decreto del Sindaco prot. n. 2495 del 31/01/2025, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. ... del ...

Comodante,

e

“...” Associazione di promozione sociale, con sede legale in Nonantola, via ..., codice fiscale ..., in persona del Legale Rappresentante / Presidente Sig/a. ..., nato/a a ..., il .., residente a ..., Via ..., CF: ..., che agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione che rappresenta,

Comodatario

premesso che:

- il D.Lgs. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione

sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione;

- la Legge Regionale n. 3 del 13/04/2023 “NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA”, art. 22 “Uso di beni immobili e mobili” prevede che la Regione e gli altri enti locali singoli o associati, possono rispettivamente affidare in gestione e concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali;

- lo Statuto Comunale, all'art. 60, recita “*Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste all'art. 64*” e l'art. 64 prevede che “*Alle Associazioni registrate ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.*”;

- nella Relazione di inizio mandato viene esplicitato che “*Si conferma la ricerca di sostegno reciproco tra Terzo settore e altre forme associative organizzate ed Ente Pubblico: sussidiarietà, collaborazione e compartecipazione indirizzate verso attività di interesse generale, per soddisfare esigenze e nuove domande della Comunità. Si conferma inoltre il sostegno economico rivolto alle forme associative sia in maniera diretta*

che indiretta.”;

- il DUP dell'Ente 2025-2027, Missione 5, prevede tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione la valorizzazione del rapporto con le istituzioni e gli istituti cittadini, il sostentamento delle forme associative, con particolare riguardo a quelle legate al Comune da un organico rapporto di collaborazione, che nel territorio si dedicano alle produzioni culturali, intensificando il legame tra l'offerta di “cultura” e il territorio medesimo, inteso in tutte le sue valenze, tendendo ad una piena valorizzazione delle risorse culturali, storico-artistiche, turistiche ed economiche;

- il PIAO 2025-2027 che prevede alla Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, al programma 1, l'obiettivo “Avvio ed attuazione di patti di collaborazione sul modello della amministrazione condivisa, co-programmazione e co-progettazione di attività in ambito culturale, aggregativo e sportivo ETS (Enti del Terzo Settore)”;

- il Comune di Nonantola è proprietario dell'immobile sito in frazione La Grande, Via Guercinesca Est 1, identificato al NCEU fg. 2 Mapp. 52, la cui costruzione risale alla prima metà del Novecento, originariamente destinato a scuola elementare, pertanto appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente, già da anni non più bene strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali e non utilizzato direttamente dall'Amministrazione comunale;

- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione, come previsto dallo Statuto Comunale, quello della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, e della promozione della partecipazione all'attività delle Associazioni;

- il Comune persegue le finalità di partecipazione e collaborazione con l'apporto delle formazioni sociali, culturali e sportive operanti sul territorio

e valorizza l'associazionismo locale, la partnership tra l'istituzione pubblica ed i cittadini organizzati in Associazioni, per consolidare il legame con la comunità locale, rispondere alle sue esigenze e accrescerne l'autonomia;

- risponde all'interesse collettivo consolidare e rafforzare le realtà associative presenti sul territorio, anche con le forme di incentivazione previste dall'art. 64 dello Statuto Comunale e le Associazioni locali, allo scopo di realizzare progetti e interventi di promozione sociale e culturale a favore di tutta la cittadinanza, necessitano della possibilità di utilizzare idonei ed appositi spazi;

- tra le possibili forme di incentivazione, ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 3/2023, è contemplata la concessione in comodato o in uso, di beni mobili e immobili;

- l'Amministrazione Comunale intende favorire e incoraggiare lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive auto organizzate, promosse dall'associazionismo locale e rivolte alla cittadinanza;

- ricorrono pertanto le condizioni di legge, statutarie, regolamentari, ed i presupposti di pubblico interesse per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile in oggetto ad associazioni di volontariato o promozione sociale operanti sul territorio, per promuovere l'organizzazione di attività ed iniziative che siano un'occasione di aggregazione per la frazione La Grande, particolarmente distante dal Centro del Paese e dalle sedi dei servizi culturali a domanda individuale;

- con nota pec prot. n. 9962 del 06/05/2025 è stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio la verifica di interesse culturale dell'immobile ex scuola di La Grande, ai sensi dell'art. 12 del

D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”;

- con nota pec assunta al prot. n. 25089 del 29/11/2025 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha comunicato che l'immobile ex scuola di La Grande non presenta i requisiti di interesse culturale di cui agli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
- con deliberazione della G.C. n. 118 del 23/10/2025 è stata valutata positivamente la possibilità di concedere a titolo non oneroso, per un periodo di 6 anni con opzione di proroga di pari durata stante i presupposti di legge, l'uso dell'immobile di proprietà comunale, con relative pertinenze, ex scuola elementare La Grande, sito in via Guercinesca Est n. 1, a Nonantola, quale strumento necessario alla realizzazione di progetti a valenza sociale di interesse generale, destinati a valorizzare e presidiare dal punto di vista culturale e aggregativo la frazione di La Grande, promuovendo nel lungo periodo una partecipazione attiva e socializzazione dei cittadini del luogo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... è stato approvato lo schema di Avviso pubblico e relativi allegati, tra cui il presente contratto di comodato d'uso gratuito;
- espletate le procedure relative alla manifestazione di interesse, con deliberazione della G.C. n. ... del ... è stata individuata l'Associazione ETS indicata in premessa quale assegnataria del bene;

si conviene quanto segue:

1) **Oggetto** - Il Comune di Nonantola dà e concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione ... che, in persona del suo nominato rappresentante, accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e

senza nulla pretendere dal Comune di Nonantola, l'immobile ubicato in Nonantola, frazione La Grande, Via Guercinesca Est n. 1, denominato “ex scuola La Grande”, identificato catastalmente al fg. 2, mappale 52, da destinare a sede - anche legale se richiesto dall'ETS - delle attività dell'Associazione, comprensivo di accessori e ammobiliato, e relativa area cortiliva. Il comodatario dichiara di trovare l'immobile medesimo idoneo all'uso per il quale sarà destinato ovvero, qualora siano necessarie piccole modifiche, di essere disponibile a realizzarle a propria cura e spese, previa approvazione da parte del Comune. Il comodatario è tenuto e si impegna a realizzare le attività previste dal progetto presentato in sede di manifestazione di interesse, oggetto di stipula di apposita convenzione con il Comune di Nonantola - Area Servizi Culturali.

2) Durata e recesso - La durata del contratto di comodato d'uso gratuito, è di anni 6 (sei), decorrenti nell'anno 2025 dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di proroga di pari durata stante i presupposti di legge. Alla data di scadenza del contratto stabilita alla data del 31.12.2030, lo stesso si intenderà cessato, senza necessità di disdetta da parte del comodante. Viene espressamente riconosciuta alle parti la facoltà di recesso anticipato in ogni tempo dal presente contratto, mediante comunicazione scritta con raccomandata a.r. o PEC, almeno tre mesi prima della data dalla quale l'eventuale recesso anticipato dovrebbe avere esecuzione.

3) Utilizzo dell'immobile – Il comodatario si obbliga ad usare il bene come sede delle attività inerenti al suo fine istituzionale, per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, motorie e sociali, e per le attività previste dal

progetto presentato in sede di manifestazione di interesse.

4) Obblighi dell'Amministrazione Comunale – l'Amministrazione Comunale si impegna a consegnare i locali liberi ed in normali condizioni d'usabilità. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale.

5) Obblighi e oneri a carico dell'Associazione comodataria – L'Associazione comodataria si obbliga a rispettare espressamente quanto previsto dall'Avviso pubblico per manifestazioni di interesse e si impegna a provvedere a propria cura e spese alla gestione dell'immobile oggetto di comodato, ed in particolare:

a) alla manutenzione ordinaria diretta a mantenere la funzionalità del fabbricato e dell'area cortiliva, compreso lo sfalcio dell'erba. Gli immobili (compreso i locali, arredi, servizi, impianti tecnologici, le aree esterne di pertinenza, ecc.) dovranno essere mantenuti nella massima efficienza e pulizia. Il comodatario potrà farsi promotore di eventuali interventi di miglioria a propria cura e spese, ottenendo la previa autorizzazione del Comune alla loro esecuzione. Le opere risultanti da tali interventi o da migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario, rimarranno, al termine del comodato, ad esclusivo profitto e beneficio del comodante, accedendo gratuitamente alla proprietà del Comune senza alcun compenso e senza che possa farsi luogo, a favore del comodatario ad indennità o risarcimento alcuno, fatto salvo sempre il diritto del comodante di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui il comodatario li ha ricevuti. Il comodatario non potrà, senza il preventivo consenso scritto del Comune effettuare trasformazioni, aggiunte, innovazioni, modifiche o

migliorie all'immobile in comodato, che non possano essere tolte in qualsiasi momento senza arrecare danni all'immobile. Il comodatario non può opporsi a lavori di modifica, ampliamento, miglioria che il Comune intenda eseguire sull'immobile a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o sospensione temporanea dell'attività in dipendenza dei lavori medesimi. In caso di violazione agli obblighi suddetti il Comune, previa diffida ad adempiere ed accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, può provvedere d'ufficio rivalendosi e con addebito spese al comodatario. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione aggiudicataria dovrà porre particolare riguardo a:

- tinteggiature periodiche;
- pulizia di pavimenti, rivestimenti, bagni, vetrate, ecc...;
- verifiche periodiche e manutenzione costante degli impianti (esclusa la manutenzione straordinaria da usura o eventi imprevisti accidentali);
- svuotamento delle fosse biologiche;
- pulizia periodica della copertura, canali di gronda e pluviali;
- adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti;
- mantenere puliti e ordinati i locali, compresa l'area pertinenziale esterna;
- dotare i locali dei mobili, degli arredi e delle attrezzature necessarie e funzionali al corretto svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande se prevista e autorizzata;
- eseguire la manutenzione straordinaria delle proprie attrezzature e arredi al fine di garantire la costante funzionalità;

b) ad intestarsi e sostenere direttamente tutte le spese e gli oneri per la

conduzione ordinaria e godimento, ed in particolare per tutte le utenze, gas, acqua, energia elettrica, telefono, televisione, smaltimento rifiuti, nonché ogni altra spesa relativa a servizi utilizzati per tutto il periodo di durata del comodato;

c) a mettere a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Comunale i locali e l'area cortiliva per iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive programmate, che interessino la cittadinanza della frazione La Grande;

d) ad essere disponibile ad ospitare nei locali eventi promossi da altre associazioni, a titolo gratuito o di mero rimborso spese;

e) ad operare nell'organizzazione di iniziative, che siano un'occasione di aggregazione per la frazione La Grande, località distante dal Centro del Paese e dalle sedi dei servizi culturali a domanda individuale, come previsto dalla proposta progettuale presentata;

f) a stipulare con il Comune di Nonantola – Area Servizi Culturali, apposita Convenzione relativa alle attività culturali – ricreative da espletare dall'Associazione, come presentate nella proposta progettuale, che prevederà le modalità di controllo/verifica delle attività svolte, con predisposizione di relazioni, report e invio di informazioni per l'esercizio dell'attività di verifica;

g) a provvedere al pagamento di tasse, imposte ed oneri dovuti;

h) a sostenere tutte le spese per l'acquisto di materiali, attrezzature e beni di consumo necessari per la gestione dell'immobile, ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti a mezzo del presente comodato e per l'esecuzione delle proprie attività;

i) a conservare l'immobile, qui ricevuto in comodato, comprensivo di

accessori e ammobiliato, con la speciale e particolare diligenza del buon padre di famiglia, compresa la sorveglianza e custodia dell'immobile, degli arredi ed attrezzature, nonché degli impianti esistenti a servizio, e si impegna a restituirle dopo averla conservate, mantenendole nello stesso stato così come le ha ricevute, salvo il normale deperimento d'uso;

l) a non concedere in sub-comodato o comunque concedere a terzi a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, salvo i casi contemplati alle precedenti lettere c) e d), l'immobile in comodato, ed a non cedere il presente contratto senza l'autorizzazione scritta del Comodante, a pena di risoluzione immediata del comodato in suo danno;

m) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che dovessero essere emanate, comprese quelle in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

n) all'adozione di tutte le misure utili e necessarie per garantire un agevole e sicuro accesso all'immobile;

o) all'ottenimento e possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, permessi, licenze e nulla-osta necessari, secondo le norme vigenti, con riferimento a tutte le attività espletate;

p) al rispetto dei divieti di somministrazione di bevande alcoliche quando previsti dalla normativa vigente;

q) ad adottare comportamenti tesi ad evitare l'abuso da parte dell'utenza nell'assunzione di alcolici;

r) a non installare alcun apparecchio, congegno automatico, semiautomatico o elettronico da intrattenimento o da gioco di abilità che consenta vincite in denaro;

s) a garantire una buona conduzione dell'attività nel rispetto del decoro e con prevenzione di situazioni di molestia e disturbo della quiete pubblica;

6) Responsabilità, assicurazioni e sinistri - il Comodatario manleva il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose eventualmente conseguenti all'utilizzo dell'immobile in comodato, nonché da ogni ulteriore responsabilità derivante da un utilizzo improprio od illecito del medesimo; eventuali sanzioni derivanti da detti comportamenti saranno ad esclusivo carico del Comodatario. Le attrezzature e gli arredi e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture, efficienti, mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori idonei a proteggere e salvaguardare il personale operante nella struttura ed i terzi da eventuali infortuni e danni. L'Associazione è responsabile della custodia delle attrezzature tecniche, dei macchinari, degli arredi e dei materiali collocati negli spazi utilizzati. Il comodante non sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di arredi, materiali e attrezzature utilizzate dal comodatario. Il Comodatario si assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., inerenti l'organizzazione delle attività ed il proprio personale coinvolto. Assume verso i volontari gli obblighi assicurativi previsti dal Codice del Terzo settore, all'art. 18. L'Associazione deve svolgere le attività utilizzando mezzi, attrezzature e materiali in propria dotazione e/o disponibilità, purché conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e in materia di sicurezza per attività aperte al pubblico.

L'Associazione risponde di ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni

causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa. L'Amministrazione Comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Associazione, per qualsiasi causa. Resta obbligo dell'Associazione adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni ed evitare ogni rischio agli utenti/partecipanti ed al personale, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. Il Comodatario deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; il comodante è autorizzato a rivalersi sull'Associazione delle eventuali spese sostenute.

Il Comodatario, con effetti dalla data di decorrenza del presente comodato, si obbliga a stipulare con primario assicuratore, ed a mantenere per tutta la durata del comodato, adeguate coperture assicurative per l'immobile (incendio, furto, ecc...), come in comodato, per il proprio personale/volontari (RCO) e di responsabilità civile verso terzi (RCT), idonee a tutelare tutte le responsabilità eventualmente a lui derivanti in relazione al presente comodato. La polizza di responsabilità civile verso terzi deve assicurare tutti i danni arrecati dall'Associazione a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa e dovrà prevedere un massimale unico non inferiore a € 1.500.000 per sinistro, e dovrà prevedere l'estensione verso i prestatori di lavoro (RCO) con massimale unico non inferiore ad €

1.500.000 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro. L'operatività o meno della copertura assicurativa, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano l'Associazione stessa delle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative. Copia di tutte le polizze richieste e delle eventuali successive variazioni o appendici, deve essere trasmessa al comodante.

7) Riconsegna dell'immobile – I locali e tutto quanto concesso in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine del presente comodato, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, di normale uso e di regolare funzionamento, completamente liberi da persone e cose di proprietà del comodatario. Eventuali spese di sgombero saranno poste esclusivamente a carico del Comodatario.

8) Controlli e verifiche – Il comodante ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obblighi di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ad ispezionare gli immobili (locali, impianti, attrezzature, area esterna, ecc.) e verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del comodatario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. E' comunque inteso che durante le ispezioni gli incaricati del comodante osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative. Le

eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Comodatario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro i termini ivi previsti dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del comodatario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. In caso di accertato inadempimento, verrà assegnato al Comodatario un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il comodato in danno ed a spese del Comodatario, senza altre formalità, ovvero di sostituirsi al Comodatario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso all'Amministrazione stessa nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

9) Inadempienze e risoluzione – La risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito potrà avvenire nei seguenti casi:

- arbitrario abbandono, da parte del comodatario, dell'immobile;
- ritardo e/o interruzione non motivata di attività;
- sub-concessione di attività e/o di locali;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni di attività rispetto a quanto previsto dalla proposta progettuale selezionata;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta

autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazione d'uso dell'immobile o degli spazi in comodato;

- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria necessarie, della pulizia e la manutenzione degli spazi, sfalcio dell'erba, gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività, ecc.;

- mancato perseguimento delle finalità proprie degli immobili;

- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;

- in caso di scioglimento dell'Associazione o modifica dell'atto costitutivo, mutandone i principi a cui è ispirato, o perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all'avviso pubblico per manifestazioni di interesse.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del Comodatario, il comodante potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni patiti su semplice richiesta.

10) Privacy e trattamento dei dati - Il Comodatario autorizza il comodante a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti di Legge e contrattuali connessi al rapporto di comodato e prende atto che lo stesso tratterà i suoi dati in via manuale/informatica/ telematica, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto della Legge n° 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (G.R.D.P.) n° 2016/679 e s.m.i..

Il Comodatario è Titolare e responsabile del trattamento dei dati di

qualsiasi natura concernenti i fruitori delle attività di progetto. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (G.R.D.P.) n° 2016/679 e s.m.i., con riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza ed adozione delle prescritte misure di sicurezza. Il Comodatario non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per tutela dell'incolumità delle persone (es. comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza). Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni di legge, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Associazione.

11) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e Codice di comportamento – Le parti dichiarano, ciascuna per le parti di propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente, che non sussistono rapporti di parentela entro il quarto grado o altri vincoli, anche di lavoro o professionali, in corso, riferibili ai tre anni precedente, con gli Amministratori ed i Responsabili di Area/Servizio, coinvolti nel presente procedimento, di questa Amministrazione. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Le parti danno atto dell'avvenuta consegna al comodatario di una copia del Codice di comportamento del Comune di Nonantola, approvato in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo ed a farlo osservare per quanto applicabile.

Il Direttore d'Area Tecnica, sottoscrittore del presente contratto per conto del Comune di Nonantola, dichiara sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali ed alla Legge 190/2012.

12) Spese contrattuali - Sono a completo ed esclusivo carico del Comodatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata o esclusa, quali quelle di bollo, copia e registrazione. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

13) Disposizioni generali e finali - Le parti si impegnano a definire mediante accordo bonario qualsiasi controversia che possa insorgere a seguito della stipula del presente comodato. Qualora ciò non fosse

possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario, che per competenza è il Tribunale di Modena.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno
concorde rinvio agli artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile e alle
disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti gli effetti attivi e passivi del presente comodato decorrono da oggi.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Comune di Nonantola

Associazione ...

Il Direttore dell'Area Tecnica

Il Legale Rappresentante

Geom. Gianluigi Masetti